

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5244

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRONI, QUERCINI, BASSANINI, SOAVE, SANGIORGIO,  
QUERCIOLI, GUERZONI, DI PRISCO, BORDON**

*Presentata il 16 novembre 1990*

### Disciplina delle interruzioni pubblicitarie delle trasmissioni radiotelevisive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo riprendere con la presente proposta di legge la questione della disciplina delle interruzioni pubblicitarie delle trasmissioni radiotelevisive.

Siamo dell'idea che la legge che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato (legge 6 agosto 1990, n. 223) nei commi 3 e 4 dell'articolo 8 possa e vada migliorata.

Il diritto dell'utente di poter vedere un film o seguire delle trasmissioni senza che la pubblicità comprometta l'integrità dell'opera ed il valore delle trasmissioni è ispiratore della legge che proponiamo (articolo 1).

D'altra parte la possibilità di inserire la pubblicità senza interrompere le trasmissioni risulta evidentemente possibile nelle trasmissioni con intervalli o con evidenti parti autonome (comma 2).

Inoltre si prevede una possibilità di regolamentazione ulteriore per particolari

trasmissioni che durino più di 45 minuti (comma 3).

Il diritto che si intende salvaguardare il più possibile non è solo quello di vedere un film seguendone la storia, il racconto, vivendone le emozioni, ma è anche quello di salvaguardare la possibilità di un'informazione compiuta in cui appaia chiaro che quello pubblicitario è uno spazio non invasivo ed ingombrante sulla notizia, il racconto, il commento (commi 4 e 5).

Si intende inoltre con questi commi sostituire le disposizioni del comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990 (abrogato dall'articolo 2) dal momento che riteniamo impossibile che cinque esperti nominati dal Garante possano stabilire e il valore artistico dei film e quando interrompere le trasmissioni a carattere educativo e religioso. Occorrono criteri e regole oggettive che non intervengano nel merito del dibattito sulla qualità, lasciato invece al giudizio dell'utente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La pubblicità deve essere inserita tra una trasmissione e l'altra. Fatte salve le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta la loro integrità ed il loro valore — tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura — e non leda i diritti degli aventi diritto.

2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione — eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari — di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta dopo un periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.

4. Quando le trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal comma 2 sono interrotte dalla pubblicità, devono trascorrere di regola almeno 20 minuti tra ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni.

5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata inferiore a 30 minuti non possono essere interrotte dalla pubblicità.

Se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si applicano i commi da 1 a 4.

ART. 2.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.